



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 11 in data 13.01.2021 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO ANNO 2020 ALL'ESERCIZIO 2021 PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E LE AFFISSIONI, I.E.

L'anno **DUEMILA** addì **TREDICI** del mese di gennaio alle ore **17:25** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. **VILLANI GUGLIELMO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ e CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato peraltro che, a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, tanto da far pensare ad un ulteriore rinvio all'ultima ora dell'entrata in vigore del nuovo canone, per quanto la richiesta formulata dall'A.N.C.I. sia stata stralciata dal Decreto Milleproroghe approvato dal Governo il 23 dicembre 2020;

Considerato che, a fronte dell'incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo Canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi entro il 31 gennaio 2021, termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 – (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) che non si è ritenuto opportuno adottare prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone;

Considerato che l'approvazione immediata del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di rinvio all'ultimo momento della sua entrata in vigore, di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e succ. modif. e integr. secondo il quale attribuisce competenza al Consiglio comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che rientrano invece nella competenza della Giunta comunale in quanto, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto la Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge al Consiglio;

Considerato che, a fronte dell'attuale incertezza in merito al termine in cui tale nuovo Canone risulterà applicabile, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario:

- disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee, le affissioni e la pubblicità non annuale, il canone patrimoniale non ricognitorio in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che il concessionario non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P., dell'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ e del CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto dunque che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P., dell'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ e del CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO appare giustificata:

- dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso,
- dalla necessità di evitare che l'eventuale non applicabilità delle stesse comporti un danno alle entrate del Comune;
- nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Ritenuto, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13,

comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto della situazione di incertezza in merito al termine in cui entrerà in vigore il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 dovrebbe sostituire T.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ e CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO;

3. di dare atto che il regolamento di disciplina del Canone, in caso di conferma dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha rinviato al 31 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe;

4. di disporre di conseguenza il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;

5. di disporre che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee, le affissioni e la pubblicità non annuale, il canone patrimoniale non ricognitorio il concessionario dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le tariffe in vigore per l'esercizio 2020, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 evitando che dalla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, fattispecie che comporterebbe un danno alle entrate del Comune;

6. di stabilire che, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

7.di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente,

La GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di dare comunicazione tempestiva e capillare alla cittadinanza, sullo spostamento del termine di versamento pubblicità annuali e occupazioni permanenti e conferma applicabilità provvisoria tariffe T.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ e CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO anno 2020 all'esercizio 2021 per le occupazioni permanenti, temporanee e le affissioni,

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO ANNO 2020 ALL'ESERCIZIO 2021 PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E LE AFFISSIONI, I.E.

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

-
- Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 21/01/2021 prot. n. 437.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, **21/01/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, 21/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
